

Indicazioni relative alla compilazione del piano industriale di cui all'Allegato 3 del decreto n. 226/11

- 1) L'Allegato B, dell'Allegato 3 – Schema di Piano Industriale - del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11), contenente le istruzioni per la redazione del Piano Industriale previsionale e del flusso di cassa operativo da presentare in sede di offerta di gara per ciò che riguarda la relazione economico - finanziaria, prevede la valorizzazione di un valore di rimborso al primo anno di concessione e del relativo valore residuo degli impianti oggetto di rimborso nell'ultimo anno di affidamento. Qual è il valore relativo agli impianti da iscrivere nel flusso di cassa operativo costituente il Piano Industriale quale uscita di cassa figurativa relativa agli impianti di distribuzione del gas al primo anno di concessione?**

Risulta opportuno che il gestore uscente indichi come capitale investito il valore della RAB valutata alla data di inizio del primo periodo di affidamento d'ambito, mentre il nuovo entrante dovrà indicare il valore di rimborso che dovrà riconoscere al gestore uscente in caso di subentro.

Tale soluzione consente di rappresentare in modo corretto le condizioni concrete in cui si trovano rispettivamente gestore uscente e gestore entrante rispetto al capitale investito e permette di conseguenza una corretta valutazione del tasso interno di rendimento, sulla base di condizioni concrete e soggettive.

Si ritiene opportuno ribadire che una tale soluzione non è affatto discriminatoria, anzi evita applicazioni discriminatorie della disciplina che invece si avrebbero ove fosse indicato da gestore uscente e gestore entrante un medesimo valore (RAB o VIR). Infatti, occorre sempre tenere presente che il gestore uscente che inizia a gestire il servizio in esito alla gara, non sostenendo i medesimi costi sostenuti invece dal nuovo gestore entrante, si trova, almeno in linea teorica, con una maggiore disponibilità di cassa che può destinare a nuovi investimenti o comunque in altre opportunità. Il nuovo gestore entrante, invece, avendo corrisposto il valore di rimborso al gestore uscente non dispone di tale opportunità.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22 della RTDG (c.d. RAB depresse), occorre considerare il valore parametrico delle immobilizzazioni nette definito ai sensi dell'articolo 23 della medesima RTDG, in relazione alla quota parte di capitale investito di proprietà del gestore.

- 2) A quale valore si devono iscrivere i relativi ammortamenti nell'arco dell'affidamento del servizio?**

Gli ammortamenti del periodo che devono essere iscritti nel Piano Industriale sono quelli riconosciuti ai fini tariffari.

- 3) Quali valori relativi agli impianti e ai relativi ammortamenti devono essere indicati nel Piano Industriale nei casi in cui il VIR risultasse inferiore alla RAB?**

Nel caso il VIR risulti inferiore alla RAB, valgono le medesime risposte di cui ai quesiti 1 e 2, sopra riportate.

4) Ai fini della produzione del piano industriale di cui al decreto n. 226/11, a quali assunzioni si deve fare riferimento per i parametri e i meccanismi regolatori non definiti al momento della formulazione dell'offerta di gara?

L'Allegato B – Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione, dell'Allegato 3, del decreto 226/11 contiene una serie di indicazioni puntuali rispetto al calcolo dei ricavi tariffari. In particolare è precisato che, *con riguardo alla proiezione dei costi operativi, ai fini del business plan, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (X factor, price cap) sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano già definiti dall'Autorità al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara.*

Di seguito si riporta un'esemplificazione della metodologia tariffaria utilizzata per la definizione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel periodo 2014-2019, da prendere a riferimento ai fini della stima dei corrispettivi a copertura dei costi operativi. Occorre considerare le seguenti ipotesi:

- tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), della RTDG pari all'1,8% in tutti gli anni del periodo di regolazione;
- tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti da applicare alle “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali pari in tutti gli anni del periodo di regolazione a quelli definiti nella RTDG per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016¹. Per gli anni successivi occorre fare riferimento agli ultimi valori dei tassi resi pubblici dall'Autorità.

Sulla base delle ipotesi descritte è possibile ricostruire una tabella con valori stimati dei costi unitari per le “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali. La tabella sotto riportata, a titolo esemplificativo, riporta i corrispettivi per ambiti ad alta densità, ipotizzando una costanza dell'*X-factor* applicato alle vecchie gestioni comunali e sovracomunali rispetto ai valori assunti nella RTDG per gli anni tariffari 2015-2016.

¹ Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della RTDG, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato:

- a) per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
- b) per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
- c) per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 1,7%;

Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e al servizio di commercializzazione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato pari a 0%.

I tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione sono aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017 sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell'anno 2016.

Tabella 1 - Corrispettivi unitari per le "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali (€/pdr)

	anno tariffe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
imprese grandi	35,05	35,09	35,13	35,17	35,21	35,25
imprese medie	39,83	39,55	39,27	39,00	38,73	38,46
imprese piccole	45,61	45,29	44,97	44,66	44,35	44,04

Con riferimento agli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è determinato come media aritmetica dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Nei due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito il corrispettivo viene aggiornato sulla base dell'inflazione, ponendo l'*X-factor* pari a zero.

Negli anni successivi, ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti:

- nel quarto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- nel quinto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- nel sesto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione.

Tabella 2 - Corrispettivi unitari per gli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna (€/pdr)

	anno tariffe					
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	37,44	38,11	38,80	37,09	36,09	35,25
2015		37,32	37,99	38,67	36,97	36,05
2016			37,20	37,87	38,55	36,86
2017				37,09	37,76	38,44
2018					36,97	37,64
2019						36,86

A titolo esemplificativo, ipotizzando che il passaggio a concessione per ambito avvenga nel 2015, il primo anno si applica il valore medio tra i corrispettivi riconosciuti alle imprese grandi e medie con riferimento alle "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali:

$$t(dis)_{2015,altadensità,g}^{ope} = \frac{35,09€ / pdr + 39,55€ / pdr}{2} = 37,32€ / pdr$$

Nei due anni successivi, i corrispettivi vengono aggiornati sulla base dell'inflazione:

$$t(dis)_{2016,altadensità,g}^{ope} = 37,32 * (1 + 1,80\%) = 37,99€ / pdr$$

$$t(dis)_{2017,altadensità,g}^{ope} = 37,99€ / pdr * (1 + 1,80\%) = 38,67€ / pdr$$

Nel quarto e quinto anno, trovano invece applicazione le seguenti formule:

$$t(dis)_{2018,altadensità,g}^{ope} = \frac{35,21€ / pdr + 38,73€ / pdr}{2} = 36,97€ / pdr$$

$$t(dis)_{2019,altadensità,g}^{ope} = 0,75 * 35,25€ / pdr + 0,25 * 38,46€ / pdr = 36,05€ / pdr$$

Con riferimento agli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è pari ai valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali riferiti alle imprese di dimensione grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Nei due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio per ambito il corrispettivo viene aggiornato sulla base dell’inflazione, ponendo l’*X-factor* pari a zero.

A partire dal quarto anno della gestione per ambito, negli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell’*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni.

Tabella 3 - Corrispettivi unitari per gli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna (€/pdr)

anno affidamento	anno tariffe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	35,05	35,68	36,32	35,17	35,21	35,25
2015		35,09	35,72	36,36	35,21	35,25
2016			35,13	35,76	36,40	35,25
2017				35,17	35,80	36,44
2018					35,21	35,84
2019						35,25

Con riferimento al *WACC*, occorre fare riferimento all’articolo 10 della RTDG, il quale stabilisce che per gli anni 2014-2015 tale tasso è fissato pari al 6,9% per il servizio di distribuzione e al 7,2% per il servizio di misura. Come indicato ai punti b) e c) del medesimo articolo, il *WACC* verrà successivamente aggiornato su base biennale. Qualora il tasso non sia stato ancora aggiornato al momento della redazione del *business plan*, occorre assumere anche per gli anni successivi l’ultimo valore reso disponibile.

- 5) **In relazione alle disposizioni del decreto n. 226/11 in materia di condizioni economiche oggetto di gara, si chiede come debba essere valutato il valore massimo dello sconto V_{Lim} alla luce dell’evoluzione della regolazione tariffaria, in particolare alle disposizioni contenute nella RTDG.**

Secondo quanto indicato nel decreto n. 226/11, l'entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto, è una delle condizioni economiche oggetto di gara.

Il valore massimo dello sconto è pari alla somma di²:

- a) quota annua di ammortamento della differenza, se positiva, tra la somma dei VIR e la somma delle RAB in tutti gli impianti dell'ambito (compresi i valori relativi agli impianti con scadenza *ope legis* successiva alla gara) calcolata sui dodici anni di durata dell'affidamento;
- b) oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, previsti nell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 226/11, pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativa ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, "riferiti all'ultimo anno disponibile e come individuati nel bando di gara, corretto annualmente per tener conto dell'inflazione."

Nel caso in cui a causa di disaccordi tra gestore uscente ed ente concedente il bando di gara preveda, ai sensi dell'art. 5 comma 16, del decreto n. 226/11, un valore di riferimento per il valore di rimborso, lo sconto è valutato assumendo tale valore di riferimento.

In relazione alla pubblicazione della RTDG, vanno analizzati due aspetti:

- 1) le disposizioni dell'articolo 21 della RTDG, relativo alle modalità di riconoscimento del VIR;
- 2) le disposizioni dell'articolo 22 della RTDG, che disciplina i casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

Le disposizioni relative alle modalità di riconoscimento del VIR di cui all'articolo 21 della RTDG risultano compatibili con le modalità di determinazione del valore massimo dello sconto.

Rispetto alle previsioni dell'articolo 22 della RTDG, relative al trattamento di casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, nei casi in cui il valore iniziale degli *asset* sia basato sulla RAB (articolo 21, comma 1, lettera b), della RTDG e articolo 22, comma 2, della RTDG) e ricorrano le condizioni previste all'articolo 22, comma 1, della RTDG (valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete inferiore del 25% rispetto al valore unitario per metro di rete determinato per via parametrica secondo la formula riportata all'articolo 23 della medesima RTDG), per la determinazione del valore dello sconto massimo deve essere utilizzato, in luogo del valore della RAB riconosciuta ai fini tariffari riferita all'ultimo anno disponibile, il valore della RAB determinata in via parametrica in applicazione delle disposizioni della RTDG (c.d. rivalutazione delle RAB "deprese").

Ai fini della determinazione dello sconto massimo a livello di ambito il termine di cui alla lettera a) ha valore zero se la differenza tra la somma dei VIR e la somma delle RAB risultasse negativa.

² Si fa riferimento al testo del decreto con le modifiche in corso di emanazione.